

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-9 del 04/01/2022
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla Azienda Agricola Vignoli Alessia per trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli, in Comune di Medicina, via Cantagrillo, 130.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5 del 03/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Azienda Agricola Vignoli Alessia** per l'impianto destinato ad attività di trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli, sito in Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo, 130.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla Azienda Agricola Vignoli Alessia (C.F. VGNLSS78D48A944K e P.IVA 03643511201) per l'impianto destinato ad attività di trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli, sito in Comune di Medicina, via Cantagrillo, 130 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la **Azienda Agricola Vignoli Alessia** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La Azienda Agricola Vignoli Alessia (C.F. VGNLSS78D48A944K e P.IVA 03643511201) con sede legale in Comune di Medicina, via Villa Fontana,754, per l'impianto sito in Comune di Medicina, via Cantagrillo, 130 ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 25/11/2021 (Prot. n. 21192) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21254 del 26/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/11/2021 al PG/2021/182386 e confluito nella **Pratica SINADOC 32630/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM-Servizio Territoriale con nota PG/2021/189284 del 09/12/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 29/12/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>9</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Azienda Agricola Vignoli Alessia**  
**Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo,130**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”.

L’istanza riguarda unicamente lo scarico relativo al fabbricato “B”.

La rete di smaltimento sarà costituita da un degrassatore (capacità 320 lt) per il trattamento delle acque grigie (grasse e saponose) del laboratorio e dei bagni. Le acque in uscita dal degrassatore e le acque nere dei bagni vengono trattate da una fossa Imhoff (capacità 1680 lt). Il sistema di trattamento finale è un filtro batterico aerobico (capacità 4.5 mc) con successiva fossa Imhoff. Il punto finale di scarico è un fosso di campagna di proprietà.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. Vengano posizionati dei sistemi di trattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire: le fosse Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE), il pozzetto degrassatore (50 lt per AE), il filtro batterico aerobico (superficie del filtro mq uguale numero AE:hq).

2. Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, del pozzetto degrassatore nonché svuotamento e controlavaggio del letto e della massa filtrante del filtro batterico aerobico con periodicità almeno annuale: i fanghi derivati da dette operazioni dovranno essere raccolti smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
3. Il fosso di scolo individuato come corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, al fine evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
4. **Qualora si utilizzino, dovrà essere prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.**
5. Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
6. Nel caso in cui, in fase di realizzazione della linea di trattamento dei reflui o successivamente, vi siano modifiche a quanto autorizzato (tipologia manufatti, linea di trattamento, punto di scarico, numero di abitanti equivalenti) dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria. Tale procedura dovrà essere seguita anche nel caso in cui verrà realizzata una modifica della destinazione d'uso degli altri fabbricati presenti nell'area di proprietà.
7. Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 03/11/2021 (agli atti di ARPAE in data 26/11/2021 al PG/2021/182386).
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 03/11/2021 (agli atti di ARPAE in data 26/11/2021 al PG/2021/182386).

Pratica Sinadoc 32630/2021

Documento redatto in data 29/12/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**